



Prot. n. 682 – III/12

BANDO PER N. 4 BORSE DI COLLABORAZIONE DI STUDENTESSE E STUDENTI

Bando n. 8/2018 B.C. Presidenza

Il Preside

- visto l'art. 11 del Decreto Legislativo 29 marzo 2012 n. 68, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti le forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ai servizi, con esclusione di quelle inerenti alle attività di docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative;
- visto il Regolamento per l'attività di collaborazione studenti emanato con D.R. n. 765/2017 del 6/03/2017
- visto il D.R. 1090/2017 del 21/04/2017 con il quale sono state assegnate alla Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali le borse di collaborazione studenti per l'a.a. 2017/2018;
- vista la delibera della Giunta di Facoltà del 19 luglio 2017;
- vista la delibera della Giunta di Facoltà del 14 settembre 2017;
- considerato che a seguito degli scorrimenti relativi al bando n. 26/2017, dispositivi n. 23/2018, n. 26/2018 e n. 41/2018 e di una successiva rinuncia, sono rimaste ancora vacanti 4 posizioni delle 15 messe a bando.
- valutata l'urgenza di procedere all'indizione di un nuovo bando per assicurare la copertura integrale del servizio.



DECRETA

ART. 1 - oggetto

È indetto per l'anno accademico 2017/2018 un concorso per l'attribuzione di: **n. 4** borse di collaborazione rivolto a studenti e studentesse da destinare al funzionamento della Presidenza della Facoltà di Scienze MFN.

ART. 2 – durata e periodo di svolgimento attività

Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi, secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 4 ore al giorno e da completarsi entro l'anno accademico cui si riferisce l'affidamento della collaborazione. Al termine delle 150 ore il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.

ART. 3 – servizi richiesti

I servizi richiesti alle/ai borsiste/i si svolgeranno prevalentemente presso gli uffici di Presidenza della Facoltà e sono i seguenti:

- informazione e accoglienza, anche per via telematica, finalizzate ad ottimizzare la fruizione dei servizi e il rapporto degli studenti e delle studentesse con tutte le strutture didattiche della Facoltà;
- informazione telematica sulle attività scientifiche, culturali e di orientamento rivolte agli studenti ed alle studentesse anche tramite i social networks della Facoltà;
- attivazione di procedure telematiche per la massima trasparenza delle informazioni su tutti i servizi rivolti agli studenti ed alle studentesse e l'efficiente archiviazione informatica dei documenti relativi;
- supporto alle segreterie didattiche;

I compiti da affidare a studentesse e studenti vincitori sono esclusivamente di supporto al funzionamento della struttura. I collaboratori non possono in alcun modo sostituire il personale docente e tecnico-amministrativo e devono svolgere detti compiti sotto il diretto coordinamento del personale strutturato.

ART. 4 – organizzazione delle attività e obblighi del/della borsista



Il calendario per lo svolgimento delle ore di collaborazione è stabilito dalla Struttura.

La Struttura si riserva, in ogni caso, la possibilità di convocare i borsisti e le borsiste per specifiche esigenze.

Si precisa che:

- ✓ la non ottemperanza al calendario delle attività di collaborazione assegnato per più di due turni comporta la decadenza dalla borsa;
- ✓ la non ottemperanza al Codice di Comportamento, sottoscritto contestualmente all'incarico di collaborazione, comporta la decadenza dalla borsa.

ART. 5 – corrispettivo e modalità di liquidazione

Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in € 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Il compenso verrà corrisposto in due rate posticipate al momento del raggiungimento delle 75 ore, subordinatamente alla presentazione di una lettera, a firma del responsabile dell'ufficio di assegnazione che autorizza il pagamento e attestante che lo studente/la studentessa ha fornito la propria collaborazione nel rispetto dei principi di efficacia, serietà e disciplina, in conformità al codice di comportamento sottoscritto dallo studente o dalla studentessa con l'atto di incarico. Lo studente/la studentessa, in caso di rinuncia o conseguimento della laurea, ha diritto al pagamento delle ore lavorate se effettuate in numero superiore a 25. Nel caso in cui lo studente/la studentessa subentri nell'atto di incarico il compenso è erogato in un'unica soluzione al termine dell'attività svolta, qualsiasi sia il numero residuale di ore lavorate.

L'Università provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni.

ART. 6 - destinatari

Destinatari dei contratti di collaborazione per attività a tempo parziale sono esclusivamente studentesse e studenti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza immatricolate/i ed iscritte/i a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico oppure a percorso unitario in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art.7.

ART. 7 – requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione le studentesse e gli studenti che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:



- *studentesse e studenti iscritti a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, purché:*
 - a) iscritte/i, nell' anno accademico 2017/2018 agli anni successivi al primo;
 - b) abbiano ottenuto almeno i 2/5 del totale dei crediti formativi universitari previsti dal percorso formativo prescelto, con riferimento all'anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando;

- *studentesse e studenti immatricolati a corsi di laurea magistrale della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali, purché :*
 - a) Immatricolati nell'a.a.2017/2018, nelle valutazioni relative alla presente tipologia di studenti e studentesse sarà considerata anche la carriera della laurea;

A tutti è richiesto il **superamento di almeno 1 esame** da individuarsi nella propria offerta formativa che comprenda uno dei seguenti SSD:

- BIO/05
- CHIM/03
- CHIM/06
- CHIM/07
- FIS/01
- FIS/02
- FIS/06
- MAT/03
- MAT/04
- MAT/05
- MAT/08

NOTA BENE: al momento della compilazione della domanda sul gestionale <https://borsecoll.uniroma1.it/> il/la candidato/a dovrà selezionare un solo insegnamento. **Attenzione, l'insegnamento scelto dovrà afferire ad uno dei SSD sopraelencati. Scegliete l'insegnamento con il voto più alto tra quelli che presentano le caratteristiche di cui sopra.**

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, la studentessa o lo studente che sia



iscritto prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso

ART.8 - esclusioni

Sono esclusi dalla selezione le studentesse e gli studenti:

- a) che sono risultati già vincitori/vincitrici, nell'anno accademico in cui è indetto il concorso, di una borsa di collaborazione e abbiano già iniziato la relativa attività;
- b) non in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel presente bando di concorso;
- c) in possesso di un titolo universitario, sia laurea di Vecchio Ordinamento (ante D.M. n. 509/99) che di ordinamento di cui al D.M. n. 509/99 o D.M. n. 270/04, che sia superiore o di pari livello al titolo che aspirano a conseguire a conclusione del corso di studio a cui sono immatricolate/i o iscritte/i nell'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- d) che si iscrivono a corsi singoli;
- e) che negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso hanno presentato un'autocertificazione non veritiera agli Organi o Uffici dell'Università e che, pertanto, sono stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi (art. 10 del D. Leg. n. 68/2012);
- f) che hanno svolto una collaborazione negli anni accademici precedenti o in quello in cui è indetto il concorso e che sono incorsi nella decadenza dalla borsa di collaborazione a seguito di infrazioni al codice di comportamento;
- g) che si sono trasferiti ad altra sede universitaria per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- h) che hanno rinunciato agli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso;
- i) che hanno sospeso gli studi per l'anno accademico in cui è indetto il concorso.

ART. 9 - domanda

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta obbligatoriamente per via telematica utilizzando il format disponibile al



seguinte sito web: <https://borsecoll.uniroma1.it/> dal 11/04/2018 fino alle ore 24.00 del 02/05/2018.

Gli uffici della Presidenza resteranno chiusi al pubblico nei seguenti giorni: 30 aprile 2018 e 01 maggio 2018.

Il concorso richiede la modalità di presentazione on-line. La studentessa o lo studente, dopo aver compilato la domanda dovrà necessariamente inviarla direttamente on-line, in totale autonomia. L'invio della domanda da parte della studentessa/dello studente corrisponde alla convalida della stessa.

La domanda della candidata o del candidato dovrà contenere anche:

- in caso di studentesse/studenti provenienti da altre Università, gli esami superati con la relativa votazione in 30esimi, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti durante il periodo di studio svolto nell'Ateneo di provenienza;
- di non essere risultata/o vincitrice/tore di borsa di collaborazione per l'a.a. 2017/2018 ed aver già iniziato la relativa attività;
- **indirizzo e-mail istituzionale** (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it)

ART. 10 – commissione giudicatrice

Una Commissione composta da tre membri, nominata dal Preside formulerà, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza di presentazione delle domande, la graduatoria provvisoria. La Commissione è composta da: un docente scelto dal Preside tra i professori ordinari, associati o ricercatori; da un membro del personale tecnico amministrativo; da un rappresentante degli studenti eletti all'interno dell'Assemblea e/o Giunta di Facoltà.

ART. 11 – calcolo del merito

La Commissione di cui all'art.11 del presente bando di concorso, nel formulare le graduatorie, seleziona esclusivamente le domande presentate dalle studentesse e dagli studenti che abbiano documentato i requisiti di ammissione e che non abbiano situazioni di incompatibilità indicate nel presente bando di concorso.

Per le studentesse e gli studenti ammessi alla graduatoria è calcolato il punteggio che costituisce il merito.

La graduatoria è stilata secondo il merito decrescente. In caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio più basso. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato/la candidata più giovane di età.



Sono considerati validi, ai fini del calcolo del merito, gli esami superati ed i crediti ottenuti fino al momento della compilazione della domanda di partecipazione al concorso.

Le studentesse e gli studenti iscritti in regime di studio a tempo parziale, se in possesso di tutti i requisiti di ammissione alla graduatoria, sono inseriti alla fine della stessa, secondo il merito decrescente acquisito e, in caso di parità di merito, prevale il valore dell'ISEE più basso, in caso di ulteriore parità, prevale la candidata/il candidato più giovane di età.

Il merito è calcolato sommando:

- la media ponderata dei voti (pesati con i crediti relativi) degli esami sostenuti nel corso di studio attualmente frequentato e che sono verbalizzati con un voto (sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini). La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Ad esempio, se una studentessa/studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa, compresi gli esami che assegnano una idoneità e le dissertazioni/elaborati finali e i tirocini. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Nel caso di studentesse e studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale il merito è calcolato sommando:

- media ponderata di tutti i voti (pesati con i crediti relativi) degli esami superati nel corso di laurea di primo livello e che sono verbalizzati con un voto, sono esclusi nel calcolo le eventuali idoneità, dissertazioni/elaborati finali e tirocini. La media ponderata è ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

- Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio,



se una studentessa/uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

Il superamento dell'esame con lode comporta l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo al voto pari a 0,10 per ogni lode conseguita, quindi il voto di 30 e lode attribuisce un voto pari a 30,10;

- Il rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti del corso di studi di primo livello. Il risultato del rapporto è moltiplicato per 30.

Il calcolo del merito è dato anche dalla somma del voto più alto ottenuto in uno degli esami richiesti dal concorso

Art. 12 - penalizzazioni

Per le studentesse e gli studenti che siano iscritte/i e/o nel precedente corso di studio risultino essere stati iscritte/i oltre la durata legale del corso di studi (fuori corso o ripetente - vedi art. 2 del regolamento -) nella valutazione del merito, dopo aver calcolato la media ponderata dei voti degli esami, il risultato ottenuto è ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

Il risultato del rapporto tra i crediti ottenuti e crediti previsti, dopo essere stato moltiplicato per 30, è ugualmente ridotto di un punto per ogni anno di fuori corso e/o di ripetenza.

$$V_{medio} = \left(\frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i} \right)$$

In merito all'anno di immatricolazione, da inserire nella domanda, si precisa che, ai soli fini del presente concorso, la studentessa/lo studente che sia iscritta/o prima ad un corso di studi e successivamente abbia cambiato corso, dovrà inserire quello di prima iscrizione se uno o più esami sostenuti siano stati riconosciuti nel nuovo corso. Qualora non siano stati riconosciuti esami o sia stata presentata rinuncia agli studi per il primo corso dovrà essere inserita la data di immatricolazione al nuovo corso.

ART.13 – pubblicazione graduatoria

La graduatoria provvisoria viene resa pubblica nel sito Amministrazione Trasparente Sapienza all'indirizzo:

https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi_concorso_borse/71

e sul sito web della Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali:

https://web.uniroma1.it/fac_smfn/



Detta graduatoria è resa definitiva qualora dalla data di pubblicazione, trascorsi 5 giorni naturali e consecutivi, non siano presentate richieste di revisione della stessa.

La pubblicazione costituisce, ad ogni effetto, notifica agli interessati.

ART. 14 – atti di incarico

Gli incarichi vengono affidati tramite stipula di singoli atti di incarico. I vincitori e le vincitrici devono presentarsi per la stipula presso la Presidenza della Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali (Palazzina dei Servizi Generali Scala C III Piano), per la regolarizzazione e la sottoscrizione dell'atto di incarico nei giorni ed orari indicati nella comunicazione relativa alla pubblicazione della graduatoria. La mancata presentazione nei giorni ed orari indicati è considerata esplicita rinuncia alla borsa di collaborazione con conseguente decadenza dal diritto alla fruizione della stessa.

ART. 15 - scorrimento

I posti non ricoperti per mancata accettazione o rinuncia alla borsa di collaborazione, sono assegnati mediante lo scorrimento della graduatoria. In tal caso l'assegnazione della borsa di collaborazione è disposta con provvedimento di scorrimento a firma del Preside. Di tale provvedimento si darà comunicazione alle interessate e agli interessati attraverso una e mail inviata **all'indirizzo istituzionale** (cognome.matricola@studenti.uniroma1.it), indicato nella domanda di partecipazione. L'accettazione o la rinuncia deve essere comunicata entro 4 giorni naturali e consecutivi, pena decadenza, tramite invio di e-mail all'indirizzo dal quale si è ricevuta la comunicazione.

ART. 16 – codice di comportamento

Contestualmente alla stipula dell'atto di incarico la studentessa/lo studente sottoscrive il codice di comportamento. La mancata sottoscrizione e la non ottemperanza al Codice di Comportamento comportano la decadenza dalla borsa di collaborazione. Modifiche al calendario dei turni assegnati, che garantiscano in ogni caso i servizi previsti, possono essere concordate tra le borsiste e i borsisti collaboratori, con successiva comunicazione al Responsabile della Struttura, che ne prende atto. Sono fatte salve indicazioni diverse, proposte dal Responsabile della struttura.



ART. 17 – decadenza dell'attività di collaborazione

La studentessa o lo studente vincitore della borsa di collaborazione decade dal contratto di collaborazione nei seguenti casi:

- 1) conseguimento del titolo di studio;
- 2) aver presentato un'autocertificazione non corrispondente al vero agli Organi o Uffici dell'Università;
- 3) irrogazione di provvedimento disciplinare più grave della censura riguardante lo status di studente;
- 4) mancato rispetto del codice di comportamento;
- 5) rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università;
- 6) rinuncia alla borsa, formulata con un preavviso di almeno 30 giorni naturali e consecutivi, salvo comprovati motivi che non consentano di rispettare il termine predetto.

ART. 18 – trattamento dei dati personali

I dati personali forniti con le domande di partecipazione al concorso saranno trattati nel rispetto delle disposizioni e dei principi di correttezza e tutela della riservatezza di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Tali dati saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Università e, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'esecuzione del bando di concorso.

ART. 19 – responsabile del procedimento

Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 la responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Loredana De Ieso.

Roma lì, 11/04/2018

F.to Prof Vincenzo Nesi